



MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

PARTE SPECIALE – G –

Reati Ambientali

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

<p>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento Ambientale</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.</i></p>
<p>Art. 452-quater c.p. – Disastro Ambientale</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.</i></p>
<p>Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente</p>	<p><i>Tale fattispecie prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.</i></p>
<p>Art. 452-sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p>	<p><i>Tale fattispecie prevede che siano sanzionate molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.</i></p>
<p>Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti</p>	<p><i>Tale fattispecie prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.</i></p>
<p>Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p>	<p><i>Tale fattispecie sussiste in presenza di una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione. Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di</i></p>

	<p><i>perseguire un ingiusto profitto.</i></p>
<p>Art. 1,2,3-bis e 6 L. n. 150/1992 – Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;</i> - <i>detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;</i> - <i>la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.</i> <p><i>In caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III, c.p.</i></p>
<p>Art. 137 D.lgs. n. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque realizzi scarichi di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);</i> - <i>senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);</i> - <i>oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5);</i>
<p>Art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006 – False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi ritenuto falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.</i></p>
<p>Art. 279 D.lgs. n. 152/2006 - Sanzioni</p>	<p><i>Tali fattispecie incriminatrici, così come previste dall'art. in oggetto, non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.</i></p> <p><i>Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</i></p>

<p>Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1); - la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3); - l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5); - il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006 (comma 6, primo periodo);
<p>Art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente</i></p>
<p>Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto</i></p>
<p>Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso</i></p>
<p>Art. 8 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 D.lgs. n. 202/2007.</i></p>
<p>Art. 9 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 D.lgs. n. 202/2007.</i></p>
<p>Art. 3 L. n. 549/2003 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).</i></p>

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'Attività Sensibile identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

- 1) Gestione dei rifiuti, delle emissioni e degli scarichi

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

La Società è dotata di un sistema ambientale certificato ISO 14001, conforme ai requisiti previsti da detto standard.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;

- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO G.4

Standard di Controllo Specifici relativi alle Attività Sensibili

Per le attività relative alla Gestione dei rifiuti, delle emissioni e degli scarichi si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

57) **Politica**

Adozione di una Politica contenente gli indirizzi ed i principi di riferimento generali in materia di salute, sicurezza e ambiente. Il documento di Politica:

- a) è definito e formalmente approvato dalla Direzione aziendale;
- b) contiene l'impegno ad essere conforme alle vigenti disposizioni di legge applicabili in materia di salute, sicurezza, ambiente e pubblica incolumità e con gli altri requisiti sottoscritti;
- c) sia adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate;
- d) sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli indirizzi e i principi di riferimento in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (es. riesame sulla base della Management System Guideline HSE, dei nuovi regolamenti e delle leggi, ecc.).

58) **Piani annuali e pluriennali**

Provvedere alla definizione di piani in materia di salute, sicurezza, ambiente e pubblica incolumità, approvati dagli organi societari competenti, che:

- a) individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per la loro attuazione;
- b) siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne un'adeguata comprensione.

59) **Prescrizioni**

- a) disciplina di ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo a tutte le prescrizioni applicabili ed alla normativa vigente in tema di salute, sicurezza e ambiente;
- b) definizione di criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli

aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

60) Gestione della documentazione

Garantire che, in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, siano disciplinati:

- a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente;
- b) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione d'interesse in materia salute, sicurezza e ambiente non appartenente a quella del sistema di gestione;
- c) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione di natura legale (es. nomine, deleghe, ecc.);
- d) le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione (es. modalità di archiviazione / protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità / verificabilità).

61) Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità per l'ambiente

- a) la redazione e/o aggiornamento e l'approvazione dei documenti di identificazione degli aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- b) la valutazione della significatività di tali aspetti in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi);
- c) la determinazione dei rischi associati agli aspetti ambientali significativi e la valutazione della loro rilevanza, tenendo in considerazione le istanze delle parti interessate, con particolare riferimento agli habitat naturali e specie animali e vegetali protette, alle aree sottoposte a vincoli, all'equilibrio dell'ecosistema, agli effetti sulla pubblica incolumità;
- d) il coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali in materia di salute, al

fine della valutazione dell'impatto sanitario delle attività industriali, laddove richiesto dalla normativa applicabile;

- e) la comunicazione dei rischi rilevanti per l'ambiente all'interno dell'organizzazione;
- f) la definizione ed aggiornamento di misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi per l'ambiente, a seguito della valutazione della loro rilevanza;

62) Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione

- a) definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione, nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) prevedano la verifica periodica della disponibilità e della necessità di aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione adottate.

63) Autorizzazioni

- a) disciplinino le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti;
- b) identificare le modalità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
- c) definiscano ruoli, responsabilità e modalità di predisposizione dell'idonea documentazione prevista al fine della presentazione della domanda di autorizzazione;
- d) definiscano le modalità di comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
- e) definiscano la tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso;
- f) definiscano le modalità del monitoraggio della validità dell'autorizzazione e del mantenimento della stessa (es. scadenziario).

64) Organizzazione e Responsabilità - Sistema di deleghe di funzioni

Con riferimento ai soggetti delegati:

- a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione da parte dei soggetti delegati;
- b) definiscano in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Inoltre, il sistema di deleghe di funzioni è tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:

- d) poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- e) potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- f) un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

73) Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti

- a) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni e non conformità, anche ambientali;
- b) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi, dei "mancati incidenti" anche ambientali;
- c) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di Lavoro (e/o al suo delegato) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sugli infortuni / incidenti occorsi;
- d) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi e delle non conformità al fine di identificare le aree a

maggior rischio e le eventuali azioni preventive e correttive;

- e) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione agli enti locali competenti degli infortuni e incidenti occorsi.

75) Gestione delle emergenze

- a) l'identificazione e classificazione delle emergenze;
- b) l'individuazione delle norme d'uso e la loro corretta diffusione per l'utilizzo e il mantenimento in efficienza da parte dei lavoratori;
- c) la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- d) la comunicazione al Datore di Lavoro (e/o al suo Delegato) delle emergenze occorse;
- e) la comunicazione alle Autorità competenti delle emergenze occorse, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- f) le modalità e la tempistica / frequenza di svolgimento delle esercitazioni di emergenza e, laddove previsto, anche le simulazioni di incidente rilevante;
- g) le modalità di diffusione dei piani di emergenza e di evacuazione ai lavoratori, fornitori, visitatori occasionali e alle altre parti interessate;
- h) le modalità di predisposizione di eventuali azioni preventive e correttive a seguito dell'esecuzione delle esercitazioni di emergenza, di eventuali incidenti o mancati incidenti occorsi, anche in ambito ambientale.

76) Gestione degli asset

- a) definiscano ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- b) prevedano periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- c) prevedano la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

77) Reporting

Disciplina di ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione. Tali report garantiscono la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente e, in particolare, l'invio periodico delle informazioni ai soggetti interessati, inerenti a:

- a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- b) risultati degli audit;
- c) risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente (infortuni, emissioni, scarichi, rifiuti, bonifiche, ecc.);
- d) spese sostenute e miglioramenti raggiunti in relazione alle suddette spese.

78) Conduzione del processo di riesame

Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente in azienda. Tali norme prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- b) analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- c) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente in azienda.

79) Rapporti con fornitori – informazione e coordinamento

- a) la definizione di ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa

appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;

- b) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori, nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

80) Rapporti con fornitori e titolari di diritti su asset aziendali – clausole contrattuali

Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e ambiente applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

81) Rapporti con fornitori e titolari di diritti su asset aziendali – monitoraggio

Identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e ambiente applicabili da parte dei fornitori, nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei subappaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

82) Monitoraggio dei punti di scarico

Definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività connesse:

- a) all'identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e di campionamento;
- b) alla definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- c) al monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati;
- d) alla verifica periodica operativa dello stato dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio.

83) Monitoraggio dei punti di emissione

Definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività connesse:

- a) all'identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e campionamento delle emissioni convogliate e delle fonti di emissione eventualmente diffuse;
- b) alla definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- c) al monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati;
- d) alla definizione ed attuazione di misure di prevenzione e protezione (es. accorgimenti tecnico strutturali o procedurali) per la mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera.

84) Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive

Definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:

- a) investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi / emissioni;
- b) risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi / emissioni;
- c) identificazione e risoluzione di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio e problematiche connesse ai rilasci di emissioni diffuse e fuggitive.

85) Gestione dei rifiuti – Racconta, caratterizzazione e classificazione

Definizioni di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:

- a) raccolta e movimentazione interna dei rifiuti prodotti nei siti produttivi e

nei cantieri;

- b) identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
- c) verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti;
- d) predisposizione e verifica della corretta compilazione della documentazione di identificazione e accompagnamento dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione.

86) Gestione dei rifiuti – Deposito temporaneo

Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione dei depositi temporanei di rifiuti. In particolare, tali strumenti prevedono:

- a) la definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
- b) l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
- c) la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
- d) l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

87) Gestione dei rifiuti – Smaltimento/recupero dei rifiuti in impianti interni

- a) il possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento di qualsivoglia dell'attività di gestione dei rifiuti ai sensi di legge;
- b) l'esercizio nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile e delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti (es. CER ammessi, quantità autorizzate, ecc.);

-
- c) l'effettuazione di adempimenti documentali (es. registrazioni, dichiarazioni, ecc.).

88) Procedure operative e amministrative – Bonifica dei siti contaminati

- a) la comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- b) l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;

89) Gestione delle sostanze e delle miscele

- a) la definizione delle modalità di gestione delle sostanze e miscele in conformità alla loro classificazione e delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa di legge applicabile;
- b) la definizione di ruoli, responsabilità, e modalità per la classificazione delle sostanze e miscele pericolose prodotte, commercializzate e importate, ove previsto dalla normativa di legge applicabile.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.